

Paolo Maddalena

## *Fuori dalla Costituzione*

Il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, dedicato alla ripresa delle attività produttive, poggia su un equivoco di fondo.

Sull'idea, cioè, che l'interesse all'esecuzione delle opere possa addirittura prevalere su fondamentali interessi direttamente tutelati della Costituzione, ritenendo, ad esempio, che si possa anche prescindere da quanto rappresentato da "una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità" (art. 1, comma 4), rimettendosi alle valutazioni del "Commissario, che si pronuncia entro quindici giorni".

Questo vizio di impostazione si rivela particolarmente nella preoccupazione, che percorre tutto il decreto, di assicurare in ogni caso una piena e incondizionata "libertà d'azione delle imprese", senza minimamente preoccuparsi del fatto che le imprese non garantiscono affatto il perseguimento di interessi generali.

Basti ricordare come si sono comportate la Fiat e tante altre aziende, che, per conseguire maggiori profitti, non hanno esitato a licenziare masse di operai e a delocalizzare, oppure come si sono comportate le banche quando hanno ricevuto dall'Unione europea ingenti somme di euro per fare prestiti alle imprese e alle famiglie e hanno invece trattenuto tali somme presso di loro o addirittura presso la stessa Bce, per lucrarne gli interessi.

La verità è che non si esce dalla recessione e dalla deflazione aiutando le imprese, ma, come insegna Keynes, mediante un poderoso intervento statale che ponga in essere una grande opera pubblica, che non produca merci da collocare sul mercato, ma utilità di carattere generale, come potrebbe essere per noi un'opera di ricostituzione dell'equilibrio idrogeologico d'Italia, la cui compromissione provoca immensi disastri ambientali e economici.

Infatti è solo la distribuzione di ricchezza su una grande platea di lavoratori che assicura un aumento della domanda, agendo come volano dell'economia.

E questo è possibile anche dal punto di vista giuridico, poiché le "prescrizioni" recessive che ci impone l'Europa, si scontrano con i "contro limiti" della tutela dei diritti umani, salvaguardati dalla nostra giurisprudenza costituzionale.

E non è tutto.

Questo decreto, infatti, sbaglia di grosso quando ignora che il vero nemico della nostra economia è costituito dal vigente “sistema economico finanziario”, il quale ha “deviato” dai suoi fini originari, poiché non investe più in attività produttive, secondo il principio “finanza-prodotto-finanza”, ma investe in “debiti” ed in “prodotti finanziari”, secondo il principio “finanzafinanza”, che “raschia” e non crea “beni reali”.

Si è verificata, infatti la “finanziarizzazione dell’economia”, che consiste nel ritenere “beni reali” veri e propri “disvalori”, e cioè i “debiti”, i quali, equivocamente considerati nel loro rovescio di “diritti di credito”, sono “cartolarizzati” secondo le disposizioni della legge 30 aprile 1999 n. 130 (che non solo è contro la Costituzione, ma collide altresì con gli articoli 2008, 2011 e 2021 del Codice civile) e trasformati, per *fictio iuris*, in “titoli commerciabili”, valutabili in Borsa e suscettibili pertanto di incrementi di valore per semplici decisioni degli speculatori finanziari, sovente in combutta tra loro.

Una, per così dire, “copertura legislativa”, che, non solo influenza negativamente i mercati con la costruzione di fallaci “prodotti finanziari”, come i “derivati” e i “derivati dal credito”, ma concede altresì agli speculatori finanziari di appropriarsi indebitamente di beni reali, qualora questi cosiddetti “diritti di credito” non siano pagati alla loro scadenza.

Né si dimentichi che gli stessi speculatori finanziari non hanno esitato ad attaccare persino il nostro “debito sovrano”, producendo l’innalzamento dei tassi di interesse sul debito pubblico e rarefacendo la liquidità necessaria per la sopravvivenza dello Stato sociale di diritto.

La conseguenza è che ora tutto viene “svenduto” o “privatizzato” in modo da alimentare il trasferimento dei beni dalla collettività agli speculatori, mentre gli italiani rischiano di perdere l’intero territorio, diventando come gli ebrei sotto la schiavitù di Babilonia.

Incredibilmente, il decreto in esame non difende affatto il territorio, né dalla devastazione ambientale provocata dall’edilizia, dalle cementificazioni e dalle impermeabilizzazioni stradali, che addirittura vengono incoraggiate, né tanto meno dalle privatizzazioni ed alienazioni a privati (che spesso sono stranieri). Va perciò affermato con forza che il “territorio”, elemento costitutivo della comunità politica, non è un bene liberamente disponibile da parte del governo o di amministratori locali, ma è nella “proprietà collettiva demaniale” o nella “superproprietà” del popolo, a titolo di sovranità.

Lo insegna la Storia, dalla quale emerge che la “proprietà collettiva” del territorio spetta, originariamente, al popolo a titolo di “sovranità” ed ha sempre preceduto quella privata, e lo insegna la nostra Costituzione.

La Carta, all'articolo 42, non solo afferma che "la proprietà è pubblica o privata", facendo intendere che nell'aggettivo "pubblica" è compresa, come diceva Massimo Severo Giannini, "la proprietà collettiva demaniale" dei beni che naturalmente appartengono a tutti e sono perciò "fuori commercio", e, quindi, inalienabili, inusucapibili ed inespropriabili; ma sottolinea altresì che sui beni privati permane comunque la "superproprietà" del popolo, che si estrinseca nei "limiti" posti alla proprietà privata, e cioè nei poteri pubblici di "pianificazione del territorio", di "conformazione della proprietà privata", di concessione dei "permessi di costruire" (il "diritto di costruire" spetta al popolo e non è affatto "insito" nel diritto di proprietà privata) e nella necessità di perseguire la "funzione sociale".

La "funzione sociale", peraltro, non riguarda i beni che esprimono "utilità" idonee a soddisfare le strette necessità personali o familiari, ma i beni "socialmente rilevanti", quelli cioè che esprimono utilità eccedenti le strette necessità personali o familiari, come la grande industria o le grandi aziende. È per questo che essa "condiziona" la stessa esistenza del diritto di proprietà. Lo afferma chiaramente ancora l'articolo 42 della Costituzione, secondo il quale "la proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge... allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti". Il che è come dire che se vien meno la "funzione sociale", vien meno anche il diritto di proprietà privata e il bene di cui si tratta torna nella disponibilità di tutti, cioè del popolo, senza bisogno di espropriazione e di corresponsione di indennità di esproprio.

Tutto quanto si è detto, come si leggerà nelle pagine seguenti, è ignorato dal decreto legge in esame e da ciò dipende la sua quasi totale contrarietà ai principi fondamentali della nostra Costituzione democratica e repubblicana.

da "*Rottama Italia*"  
Altreconomia edizioni  
ottobre 2014